EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 11 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 20, foglio n. 2.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 50 (B. U. 1916, disp. 73, pagina 4136):

TERRANOVA Salvatore, da Campobello di Licata (Girgenti), carabiniere 2ª Btg. autonomo dei carabinieri reali:

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24 (B. U. 1916, disp. 96, pagina 5752):

BOTTO Ludovico, da Alessandria, Tenente X Rgt. artiglieria fort.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264 (B. U. 1918, disp. 15, pagina 1249).

CANU Francesco da Ossi (Sassari) carabiniere Legione all. CC.RR. Roma 1ª Comp. del Btg. addetto al Comando.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

LASTRUCCI Raffaello, nato l'8 settembre 1916, a Carmignano (Firenze), soldato del 65° Rgt. fanteria motorizzata. — « Portaferiti di compagnia in più giorni di aspri e sanguinosi combattimenti, in zona intensamente battuta da artiglierie ed armi automatiche nemiche disimpegnava con calma, coscienza e sprezzo del pericolo il suo compito. Sempre pronto ad accorrere là dove un suo compagno cadeva colpito dimostrava grande attaccamento al dovere e spirito altruistico. Rimasto egli stesso ferito, continuava ancora a curare i compagni fino a quando poteva essere soccorso. Esempio di virtù militari e di serena coscienza del compito affidatogli ». — Got, El Ualeb, 28 maggio-1° giugno 1942.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce di guerra già conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918.

Determinazione del comandante della 3ª Armata.

LIMONTA Silvio, nato il 13 aprile 1890 a Oggiono (Lecco), sergente maggiore del 6° battaglione zappatori genio. — « Nel corso degli accaniti combattimenti che hanno avuto luogo nel giugno 1918 per la riconquista del Montello dava continue prove di abnegazione e coraggio non comune ». — Zona del Montello Piave, giugno 1918.

Determinazione del comando 22ª Armata.

RAVAZZOLO Mario, nato il 20 gennaio 1894 a Padova, cannoniere del reparto volontari arditi del « Caorle ». — « Volontario arditi del « Caorle », prendeva parte alla pattuglia che in pieno giorno passava il Piave a Sud di Cortellazzo e piombava con ardimento e valore sopra il posto avanzato austriaco, catturandolo al completo con la mitragliatrice ». — Piave, 11 settembre 1918.

Il seguente decreto riguardante la concessione di decorazioni al valor militare viene rettificato come segue:

Regio decreto 10 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1942, registro n. 20 Guerra, foglio n. 95 (B. U. 1942, disp. 67, pagina 4735), relativo al sottotenente BORGHESE Nicolò di Nunzio, già rettificato con il decreto presidenziale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 76, nella parte riguardante il luogo di nascita deve intendersi Butera (Caltanissetta) e non Butera (Messina).

(8586)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. **276**.

Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964 n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, concernente proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di validità del citato decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, prorogato di sei mesi con l'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera *N*) aggiunta, con l'art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, alla tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono ridotte da L. 250 a L. 50 per quintale relativamente ai numeri 1, 2 e 3 e da L. 175 a L. 35 per quintale relativamente al n. 4.

Le riduzioni stabilite nel comma precedente esplicano la loro efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.

Art. 2.

All'onere di lire 33 miliardi derivante dall'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata all'uopo con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 120. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 277.

Proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini di durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, previsto dalla legge 22 luglio 1939, n. 1450, prorogato con legge 6 giugno 1952, n. 678, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — MALAGODI — TAVIANI — GULLOTTI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 129. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Vista la deliberazione del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari in data 2 maggio 1972;

Decreta:

E' approvata l'unita deliberazione del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari in data 2 maggio 1972 che stabilisce gli onorari e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai periti agrari per le prestazioni professionali.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della tariffa

La presenta tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità, e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali stragiudiziali, in applicazione dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968 n. 434.

Art. 2.

Circoscrizione

Il perito agrario è tenuto ad applicare la presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari alla vigilanza e disciplina del consiglio del collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3.

Liquidazione delle specifiche

E' facoltà del perito agrario e del committente di chiedere al consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa.

Sulla liquidazione spetta al collegio, oltre al rimborso delle relative spese, un compenso pari al 2 % della somma liquidata.

Quando la richiesta è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico le spese sono a carico del collegio.

Art. 4.

Diritti del committente

Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati ai quali si riferisce l'incarico commesso. Il perito agrario è tenuto a fornire al committente i dati, le notizie e gli atti concernenti l'elaborato e necessari alla piena utilizzazione dell'opera.

Art. 5.

Anticipi

Quando il lavoro commesso comporti un anticipo di spese, il perito agrario può richiedere al committente il versamento di un congruo anticipo. In rapporto all'entità ed alla durata del lavoro, il perito agrario avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza del 75 % degli onorari spettantigli in base alla tariffa ed in rapporto al lavoro eseguito.

Art. 6.

Pagamento a saldo

Il committente è tenuto a provvedere al pagamento a saldo della specifica non oltre il 60° giorno da quello della sua presentazione. Trascorso tale termine decorreranno a favore del professionista gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

Art. 7.

Interruzione dell'incarico

Quando il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore o per recesso del perito agrario senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del codice civile.

Collaboratori

Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del perito agrario quando l'incarico è retribuito a percentuale od a misura. Esse sono a carico del committente, che vi abbia consentito, quando l'incarico è retribuito a vacazione.

E' sempre dovuto al perito agrario il rimborso delle spese sostenute per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.

Art. 9.

Rimborso spese

E' dovuta al perito agrario il rimborso di tutte le spese sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carta legale, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria.

Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito agrario ed ai suoi collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1ª classe delle ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2ª classe per il personale di aiuto.

Le spese per l'uso di mezzi privati sono compensate in ragione di L. 50 per chilometro.

Il lavoro di corrispondenza va compensato a parte, a discrezione.

Art. 10.

Consultazioni

Qualora il perito agrario si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al parere di altro professionista per l'esecuzione dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committente, il compenso spettante al suddetto professionista dovra essere corrisposto dal committente, indipendentemente dalle competenze del perito agrario.

Art. 11.

Contraddittori

Spetta al perito agrario un aumento dal 20 % al 30 % sugli onorari ordinari, qualora una perizia debba essere discussa in contraddittorio con professionisti dell'altra parte o in giudizio arbitrale.

Art. 12.

Esecuzione d'urgenza

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito agrario ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 % degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da esplicite pattuizioni ed il professionista abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Art. 13.

Proprietà dell'opera

La proprietà degli elaborati: originali, disegni, progetti e quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica, salvi accordi particolari fra le parti.

Art. 14.

Lavori fuori residenza

Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute.

Art. 15.

Criteri di valutazione degli onorari

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) onorari a vacazione, ossia in relazione al tempo impiegato;

2) onorari a misura, ossia in relazione alla estensione del lavoro compiuto;

3) onorari a percentuale, ossia in relazione al lavoro eseguito secondo quote percentuali dei valori e dei costi delle opere;

4) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Art. 16.

Contenuto della specifica

La specifica deve contenere:

a) nome, cognome, residenza e numero di iscrizione allo albo del professionista;

b) indicazione del committente;

c) oggetto e data dell'incarico;

d) eventuali clausole od accordi (urgenza, collaborazione, consulti, ecc.);

e) elenco delle spese sostenute, con indicazione chilometrica quando si tratta di spese d'auto;

f) spese per collaboratori in genere (canneggiatori, indicatori, manovali e qualsiasi altra forma di assistenza);

g) computo dei compensi;

h) calcolo degli onorari;

i) acconti ricevuti.

CAPO II

ONORARI A VACAZIONE

Art. 17.

Prestazioni da valutare in ragione del tempo

Sono computati di regola in relazione al tempo occorso per l'espletamento dell'incarico gli onorari per:

a) consultazioni, orali o scritte, anche se riguardano lavori retribuiti a percentuale;

b) visite agrarie e relazioni;

c) lavoro al tavolo, calcoli, riduzioni e riproduzioni di disegni, di mappe, ecc.;

d) stima di miglioramenti e danneggiamenti agrari;

e) determinazione di componenti del terreno, di prodotti agricoli, zootecnici e loro derivati;

f) conti coltural

g) progetti di rotazioni agrarie e pareri su formule di concimazione;

h) esami di progetti di trasformazione e miglioramento agrario;

i) liquidazione di danni alle colture di ogni e qualsiasi natura ed origine, salvo quanto disposto per le liquidazioni, da parte delle imprese di assicurazioni, dei danni della grandine, incendi, ecc.;

l) sopralluoghi tecnici, perizie e ricerche tecnologiche e commerciali inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);

m) inventari, consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici (comprese le macchine ed attrezzi);

n) determinazioni e verifiche di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento delle particelle catastali rurali (accesso agli uffici, misure catastali, ricerche di dati e documenti, ecc.);

o) rilievi planimetrici e altimetrici; rilievi e tracciamento di strade e canali ricompresi in opere di trasformazione e miglioramento fondiario;

p) sistemazione di terreni e piani quotati;

q) deposito perizie giudiziarie e giuramenti;

r) lavori contabili relativi alle aziende agrarie e settori di trasformazione dei prodotti agrari;

s) lavori di assistenza e ricerche di documenti per mutui fondiari; assistenza alle pratiche riguardanti contributi, gravami fiscali, investimenti di capitali ecc;

t) consulenza e direzione per trattamenti antiparassitari e fitosanitari;

u) lavori in genere che possono essere valutati soltanto in relazione al tempo impiegato per compierli.

Art. 18.

Computo delle vacazioni

Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di L. 3.200. Il numero delle vacazioni giornaliere s'intende fissato in otto.

Nel caso in cui si dimostri necessario aumentare il numero delle vacazioni, quelle oltre l'ottava vengono compensate con l'aumento del 25 %.

In caso di particolare disagio, ivi comprese le ore notturne, il compenso può essere aumentato in misura non superiore del 40 %.

La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di L. 2.000.

Art. 19.

Delle vacazioni

Le vacazioni iniziate si calcolano per intero. Nel calcolo delle vacazioni va compreso anche il tempo occorrente per portarsi sul posto e quello per il ritorno nel luogo di residenza, nonchè il tempo comunque perduto per cause non dipendenti dal professionista.

Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 4.600.

Trattandosi di solo consulto verbale, o di breve conferenza nello studio del professionista, su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a L. 2.300.

CAPO III

ONORARI A MISURA

Art. 20.

Prestazioni da valutare a misura

Sono valutati di regola a misura gli onorari per:

a) misura dei fondi rustici;

b) rilevamenti od operazioni topografiche, planimetriche ed altimetriche;

c) consegne e riconsegne di beni rustici.

Art. 21.

Rilevamenti e misurazioni

I compensi per ogni ettaro rilevato sono riportati nella tabella n. 1.

Se oltre al rilievo ed al disegno planimetrico sono richiesti anche i relativi altimetrici le competenze di cui alla tabella n. 1 sono aumentate del 50 %.

Il computo delle superfici dei singoli appezzamenti è valutato a tempo.

Se il perito agrario si limita a rilevare il punto di controllo in riferimento a planimetrie già esistenti, i compensi fissati nella tabella n. 1 vanno ridotti del 50 %.

Quando si tratta di rilevare e disegnare il solo perimetro dei fondi rustici, al professionista sono dovute competenze in misura pari alla metà di quelle stabilite per il rilievo completo.

Art. 22

Lavori disagiati

Per terreni molto ingombri, frastagliati, attraversati da strade e corsi d'acqua frazionati in diverse proprietà e colture, oppure incolti ed a forte pendio, i compensi fissati nella tabella n. 1 possono essere aumentati in misura non superiore al 40 %.

Per terreni boscosi e paludosi, i compensi della tabella n. 1 possono essere aumentati in misura non superiore al 50 %.

Art. 23

Lottizzazioni

Per le operazioni di tracciamento sul terreno delle linee previste da progetti di lottizzazione, le indennità spettanti al perito agrario incaricato, per queste operazioni topografiche sono commisurate in base alla tabella n. 2.

Tali indennità possono essere aumentate dal 20 % al 100 %.

Qualora il committente richieda una planimetria della zona lottizzata e delimitata, in scala diversa da quella del relativo piano, il compenso sarà determinato a vacazione.

Art. 24

Consegne, riconsegne di beni rustici

Le competenze per la consegna dei beni rustici, senza determinazione dei valori, sono calcolate a vacazione, qualora la superficie della azienda non raggiunga gli ettari 20

Per superfici superiori viene applicata la tabella n. 9.

Tale compenso può essere ridotto del 20 % per terreni sprovvisti di soprasuoli o con soprasuolo scarso ed essere aumentato nella misura massima del 40 % per terreni molto alberati o con colture a carattere agricolo-industriale.

I compensi stabiliti nella tabella n. 9 presuppongono che l'inventario di consegna sia redatto sulla traccia di precedenti consegne od inventari. Quando invece l'inventario viene impostato «ex novo» i compensi di cui alla tabella n. 9 vanno aumentati del 40 %.

Art. 25

Consegne e riconsegne di scorte e frutti pendenti

La consegna e riconsegna a valore, delle scorte e frutti pendenti, va compensata in base al valore di stima e a norma della tabella n. 10 (stima delle scorte).

Art. 26

Consegne e riconsegne per contratti d'affitto

Le consegne per lo scadere di un contratto d'affitto di beni rustici e le riconsegne per il rinnovo di un contratto, quando già esistono le precedenti consegne con pianta dimostrativa, sono compensate nella misura dei 3/5 degli onorari stabiliti per le consegne.

Art. 27.

Fondi frazionati

Nel caso in cui i fondi, oggetto di consegna e riconsegna, siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse, le tariffe previste nella tabella n. 9 si applicano per ogni singolo fondo.

CAPO IV

ONORARI A PERCENTUALE

Art. 28.

Prestazioni da valutare a percentuale

Sono valutati, di regola, a percentuale gli onorari per:

a) stima dei beni immobili rustici;

b) stima dei danni prodotti dall'incendio;

c) stima dei danni prodotti dalla grandine;

d) stima dei danni cagionati da indempienze contrattuali o da altre cause;

e) stima per espropriazioni;

f) stima dei boschi;

g) divisione di fondi rustici;

h) stima di scorte e frutti pendenti;

i) consulenze e curatele di aziende agricole;

l) assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita e di locazione di fondi rustici;

m) esame e compilazione dei conti colonici;

n) costruzioni rurali, stradali e idrauliche;

o) arbitrati.

SEZIONE I

Art. 29.

Stima dei fondi rustici

Le stime dei beni rustici si possono distinguere in:

a) *stime analitiche*: se basate sopra specifici criteri di valutazione analitica, che tengano conto dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore del bene stimato. Dovranno essere corredate da una descrizione dettagliata dell'immobile stimato (dati catastali, redditi dominicali-agrari, ubicazione esatta, proprietà o ditta, ecc.) e da una relazione che dia conto ampiamente dei criteri adottati e di quant'altro si rende necessario alla migliore intelligenza del risultato ottenuto.

b) *stime sintetiche*: se basate sul conteggio dei principali elementi influenti sul valore del bene.

Dovranno essere corredate da una descrizione dell'immobile stimato e da una relazione sintetica del risultato;

c) *stime sommarie*: se esprimono un semplice parere scritto sul valore commerciale dell'immobile stimato.

Per le operazioni di stima del valore di beni immobili, di cui sopra, spettano al perito agrario gli onorari determinati dalla tabella n. 3.

Art. 30.

Fabbricati aziendali

La stima ed i disegni dei fabbricati aziendali e degli annessi, vanno compensati con un aumento del 10 % sugli onorari previsti nella tabella n. 3.

Vanno compensati a parte le speciali operazioni che occorrono per la verifica dei confini, eventuali frazionamenti di particelle catastali, la misurazione diretta degli appezzamenti ai fini dell'accertamento della proprietà.

Art. 31.

Valore locativo di immobili

Le stime per determinare il valore localtivo degli immobili sono compensate a parte secondo la tabella n. 4.

Al perito agrario sono inoltre dovuti compensi a vacazione per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.

Art. 32.

Stime e consulenze di terreni disagiati

Nei terreni situati in collina od in montagna, o dove si riscontrà eccessivo frazionamento della proprietà od accentuata diversità di colture, le competenze del perito agrario possono essere aumentate in misura non superiore al 50 % delle normali tariffe.

Art. 33.

Industrie agrarie

Per le stime attinenti alle industrie agrarie (enologica, casearia, olearia) le competenze indicate nella tabella n. 3 possono essere aumentate in misura non superiore al 20 %.

Art. 34.

Stime dei danni prodotti dall'incendio

Per le stime o perizie attinenti ai danni prodotti dall'incendio su fabbricati rustici, scorte vive e morte, merci e derrate agrarie, frutti pendenti ecc. gli onorari spettanti al perito agrario, anche se fatte in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, vanno compensati o calcolati secondo la tabella n. 5.

Art. 35.

Stime per danni prodotti dalla grandine

Per la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se effettuata in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, l'onorario spettante al perito agrario va liquidato con un compenso pari al 3,25 % dell'ammontare del danno oppure a vacazione se l'importo del danno è inferiore alle L. 350.000.

Art. 36.

Stime per danni cagionati da inadempienze contrattuali o da altre cause

Le stime per danni causati da inadempienze degli obblighi contrattuali, da trascurata coltura, da malattie parassitarie non contenute con adeguati trattamenti, da pascolo abusivo, da emanazioni gassose di stabilimenti ed in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli precedenti, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente può assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le L. 750.000.

Per somme maggiori gli onorari del perito agrario sono calcolati nella misura o percentuale fissata nella tabella n. 6.

Art. 37.

Constatazione di danni e di inadempienze

Quando il perito agrario si limita, per mandato ricevuto, alla semplice constatazione del danno e dell'inadempienza, il compenso è valutato a vacazione. I lavori accessorii (rilievi, misurazioni, disegni e quant'altro occorra per l'espletamento dell'incarico) vanno compensati a parte a norma delle rispettive tariffe.

Art. 38.

Stime per espropriazioni

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato applicando le percentuali relative alle varie operazioni che compongono la stima. Le percentuali verranno così applicate ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il plus valore derivante dalle nuove opere), delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo di indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confine, ricerche catastali e simili.

Art. 39.

Stima dei boschi

La stima dei boschi riguarda:

a) i soprassuoli (massa legnosa);

b) i fondi boschivi (suoli e soprassuoli);

c) le fustaie per legname da opera;

d) le fustaie da traversa (per opera e ferrovia);

e) i boschi cedui da legna e da carbone;

f) i boschi cedui per palificazione.

Per l'estimo dei boschi, comprese le operazioni di numerazione e cubatura delle piante, spetta al perito un compenso pari al 6,45 % sul valore stimato. Qualora l'entità dell'operazione non superi il valore di L. 150.000 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato.

Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso è valutato e calcolato in ragione del 3,25 % del valore.

Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati, sono compensate a parte.

Art. 40.

Inventari di boschi

Per gli inventari dei boschi in cui sia richiesta la classificazione della ripartizione delle piante, le competenze sono calcolate a vacazione.

Art. 41.

Divisione di fondi rustici, formazioni di quote ecc.

Quando al lavoro di stima vengono abbinate operazioni di divisione di fondi rustici, formazione di quote, ecc. spetta al perito agrario un maggior compenso in misura non superiore al 30 % di quello stabilito per le stime dei beni rustici in proporzione delle difficoltà, importanza ed entità dei lavori compiuti. I compensi sono commisurati nella tabella n. 3.

Art. 42.

Progetto di divisione

Il progetto di divisione di un fondo rustico o di un asse immobiliare comprende:

a) relazione tecnica concernente i criteri applicati nella divisione, la descrizione dettagliata delle singole quote, con la indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identificazione e la determinazione del valore degli immobili;

b) la planimetria dei beni divisi, in cui devono essere chiaramente segnate tutte le quote numeriche generali e particolari;

c) il frazionamento (tipo di frazionamento) delle particelle catastali;

d) planimetria e sezione per fabbricati rustici, eventualmente divisi.

Il progettista ha l'obbligo di assistere all'istrumento divisionale per fornire gli eventuali chiarimenti e gli spetta, per tale assistenza, un compenso a vacazione.

Art. 43.

Divisioni patrimoniali

Quando la stima di uno o più fondi rustici deve servire di base per divisioni patrimoniali e si procede perciò a preparazioni di bilanci, formazioni di lotti ed assegnazioni di quote, le competenze riportate nella tabella n. 3 vengono aumentate dell'80 % per ogni quota di assegnazione.

Art. 44.

Determinazioni di confini e tipi di frazionamento

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dal committente durante le operazioni di divisione, vanno compensate a parte ed a vacazione.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici, redatti dallo stesso perito agrario, vanno compensati a parte ed a vacazione.

Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di L. 500 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso.

Art. 45.

Stime di scorte e frutti pendenti

Salvo eventuali modificazioni sulla base di consuetudini locali, i compensi relativi alle stime di scorte (scorte coloniche vive e morte) e frutti pendenti sono determinati secondo la tabella n. 10.

SEZIONE II

Art. 46.

Consulenze e curatele di aziende agricole

Il perito agrario, al quale sia affidata la consulenza e curatela di una azienda agraria, viene compensato in conformità della tabella n. 7.

Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività oggetto della consulenza del perito agrario. Sono compensate a vacazione le prestazioni relative alla consulenza di carattere amministrativo

Al perito agrario che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica o presso aziende poste in località disagiate o di difficili condizioni igieniche ed economiche, compete un ulteriore compenso in ragione del 25 % in più di quello previsto dalla tabella n. 7.

Art. 47.

Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita e di locazione di fondi rustici

L'onorario spettante al perito agrario per assistenza tecnica ed economica agricola, nelle contrattazioni di compravendita e contratti di locazione di fondi rustici, viene fissata nella tabella n. 8.

Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per locazioni di fondi rustici, va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto.

Art. 48.

Esame e compilazione dei conti colonici

Spetta al perito agrario per l'esame e la compilazione dei conti colonici un compenso pari all'1,00 % sul complessivo importo delle voci del dare e dell'avere.

SEZIONE III

Art. 49.

Costruzioni rurali stradali e idrauliche

L'onorario per costruzioni rurali, stradali e idrauliche riguarda le seguenti opere:

a) costruzioni rurali comuni, per abitazione di famiglie o personale addetto ai lavori dei campi, compresi gli annessi rustici come ricoveri per bestiame ecc capannoni per ricovero macchine ed attrezzi agricoli, magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli, ecc.,

b) costruzioni per la lavorazione dei prodotti agricoli o per industrie agrarie;

c) costruzioni d'abitazioni rurali di cui ai paragrafi *a*) e *b*) in zone sismiche ed asismiche senza ossatura in cemento armato e ferro;

d) restauri di case rurali, sopraelevazioni di fabbricati rurali e relative trasformazioni;

e) strade in generale e lavori di terra;

f) strade di collina e montagna anche se presentano difficoltà di viabilità e di studio;

g) opere stradali a sè stanti e relativi manufatti;

h) canali;

i) arginature e lavori di terra;

l) opere idrauliche a se stanti (pozzi idraulici, laghetti od invasi collinari);

m) condotte idrauliche;

n) controllo delle acque (fognature) e distribuzione delle acque;

o) bonifiche idrauliche ed irrigazioni con sollevamento meccanico ed elettrico;

p) derivazione di acque da corsi fluviali e torrenziali a scopo di irrigazione delle colture;

q) progetti di bonifica agraria e di trasformazione fondiaria.

Per le suddette categorie di lavori si applica il compenso percentuale previsto nelle tabelle 11 e 12.

Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento della opera ma si limita ad alcune delle prestazioni attinenti alla stessa, l'onorario di cui alla tabella n. 12 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente compiute, aumentate sino al 25 %.

Art. 50.

Arbitrati

In caso di arbitrati al perito agrario spetta un compenso sul valore stimato, in ragione del 25 % in più di quello previsto nelle rispettive tabelle. Se dall'incarico non emerge un valore reale, al perito agrario spetta un compenso da commisurarsi a vacazione, maggiorato del 25 %.

CAPO V

ONORARI A DISCREZIONE

Art. 51.

Competenze a discrezione

In questa categoria sono comprese le competenze la cui valutazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attività del perito agrario incaricato, nè in base al valore dell'oggetto della prestazione, in quanto tale valore difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al perito agrario deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'incarico, dello studio della pratica, del tempo occorso, del valore della controversia e del risultato ottenuto.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza, che non siano necessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali:

a) stipulazione di compromessi, convenzioni di servitù, transazioni, denunce di successione, permute, cessioni preliminari di compravendita, assistenza per la conclusione di affari e di contratti agrari;

b) inchieste e ricerche agricole e agricolo-industriali, confronti di diversi sistemi di produzione; intervento a sessioni e congressi; giudizi, accertamenti, pareri e consultazioni riguardanti in genere la coltivazione, la utilizzazione o il commercio delle piante agrarie e dei loro prodotti.

Le eventuali prestazioni professionali di ordine generale (rilievi, stime, ecc.) vengono compensate a parte, a norma delle rispettive tariffe.

Art. 52.

Bilanci e liquidazioni

Le operazioni di revisione dei bilanci e dei rendiconti di aziende agrarie e la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e credito vengono compensate discrezionalmente.

Art. 53.

Stime delle acque irrigue

L'onorario spettante al perito agrario nelle stime delle acque irrigue, può essere stabilito secondo l'importanza della stima a discrezione o a vacazione fermi restando i compensi ed i rimborsi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 14.

CAPO VI

ONORARI RELATIVI A SETTORI DI ATTIVITA' DEI PERITI AGRARI

Art. 54.

Stima dei tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi

Per la stima dei tabacchi secchi in foglie al perito agrario, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio, spettano:

a) per la stima del tabacco allo stato sciolto, sia per conto delle imprese di trasformazione che per conto dei coltivatori, i seguenti onorari per quintale (o frazione) di prodotto periziato:

per i tabacchi levantini L. 750;

per i tabacchi tipo « Bright » « Kentuky » e similari lire 520;

b) per la classifica del tabacco lavorato in colli, nel magazzino del trasformatore L. 980 esclusi i frasami;

c) per la direzione tecnica comprendente l'acquisto, la assistenza durante la lavorazione, la classifica e la vendita, l'onorario minimo è del 4,85 % sull'importo globale liquidato per i primi cento quintali e del 3,25 % sulla eccedenza;

d) per la rappresentanza delle imprese di trasformazione, davanti ad una commissione di perizia, il compenso minimo è previsto in L. 50.000 per partite fino a quintali 100 di tabacco; per le quantità eccedenti spetterà lo 0,40 % dell'importo globale liquidato;

e) per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e classifica, compete al perito agrario, per i primi 100 quintali, l'onorario in ragione del 2,50 % sull'importo globale liquidato. Per l'eccedenza il compenso è in ragione dello 1,50 %.

Art. 55.

Prestazioni professionali del perito agrario nei settori zootecnico e lattiero-caseario

a) per la consulenza tecnica affidata dalle aziende zootecniche e lattiero-casearie, le cui prestazioni consistono in sopralluoghi ed interventi diretti nonchè in controlli analitici, il compenso sarà calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le quote percentuali stabilite nella tabella n. 13;

b) per i singoli interventi di indirizzo tecnologico effettuati straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consecutive, spetta un compenso pari al 10 % del valore del latte caseificato nella giornata;

c) per controlli tecnico-commerciali delle partite di formaggio, di burro e di altri derivati dal latte, con relativa scelta e classificazione, spetta un compenso pari al 0,50 % del valore della partita;

d) per sopralluoghi, prelievi di campioni, controlli fisico-chimici, zimoscopici e dell'alimentazione, per la vigilanza igienica delle apparecchiature di stalla, il compenso va calcolato a vacazione;

e) per i controlli analitici del latte e dei suoi derivati gli oneri sono stabiliti nella tabella n. 14 mentre per gli altri controlli analitici specifici, l'onorario sarà determinato a discrezione.

Art. 56.

Prestazioni professionali del perito agrario nei settori vitivinicolo ed enologico

a) per la consulenza tecnica affidata dalle aziende vitivinicole ed enologiche spettano i compensi stabiliti dalla tabella n. 15;

b) per i controlli analitici nel settore enologico spettano i compensi di cui alla tabella n. 16 mentre per gli altri controlli analitici specifici l'onorario sarà determinato a discrezione.

Art. 57.

Prestazioni professionali del perito agrario nei settori olivicolo ed elaiotecnico

a) per la consulenza tecnica affidata dalle aziende olivicole ed elaiotecniche spettano i compensi stabiliti dalla tabella n. 17;

b) per i controlli organolettici ed analitici nel settore elaiotecnico spettano i compensi di cui alla tabella n. 18 mentre per altri controlli analitici specifici l'onorario sarà determinato a discrezione.

Art. 58.

Presentazioni professionali del perito agrario nei settori ortoflorofrutticolo e giardinaggio

Per la consulenza tecnica affidata dalle aziende ortoflorofrutticole e di giardinaggio spettano i compensi stabiliti dalla tabella n. 19.

Art. 59.

La misura dei compensi di cui ai precedenti articoli si applica anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

TABELLA 1

ONORARI A MISURA

	Scala 1.1000	Scala 1.2000	Scala oltre 1.2000
Sino a Ha. 15		a vacazione	
oltre Ha. 15 sino ad Ha. 25 per ogni Ha.	L. 1.665	L. 1.390	L. 1.145
sul di più sino ad Ha. 50 per ogni Ha.	» 1.390	» 1.115	» 835
sul di più sino ad Ha. 100 per ogni Ha.	» 1.145	» 835	» 555
sul di più sino ad Ha. 100 ed oltre	» 835	» 555	» 275

TABELLA 2

ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Superficie	Importo
Per superfici fino a mq. 1.000 al mq.	7,41 %
Per superfici fino a mq. 5.000 »	5,28 %
Per superfici fino a mq. 10.000 ed oltre »	3,70 %

TABELLA 3

ONORARI PER STIME ANALITICHE SINTETICHE SOMMARIE

Valore stimato		STIME Analitiche	Sintetiche	Sommarie
Sino a	L. 750.000		a vacazione	
sul di più sino a	» 1.500.000	2,22 %	1,47 %	1,10 %
sul di più sino a	» 3.000.000	1,85 %	0,92 %	0,92 %
sul di più sino a	» 7.500.000	1,47 %	0,64 %	0,55 %
sul di più sino a	» 15.000.000	1,10 %	0,46 %	0,37 %
sul di più sino a	» 30.000.000	0,74 %	0,37 %	0,28 %
oltre le	» 30.000.000	0,55 %	0,32 %	0,18 %

TABELLA 4

ONORARI RELATIVI AL VALORE LOCATIVO

Canone annuo	Importo	Percentuale
Sino a	L. 300.000	7,40 %
sul di più sino a	» 750.000	5,56 %
sul di più sino a	» 3.000.000	3,70 %
oltre	» 3.000.000	1,85 %

TABELLA 5

ONORARI RELATIVI ALLE STIME DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO

Valore stimato	Importo	Compenso percentuale
Sino a	L. 150.000	a vacazione
sul di più sino a	» 300.000	3,70 %
sul di più sino a	» 750.000	2,77 %
sul di più sino a	» 1.500.000	2,31 %
sul di più sino a	» 3.000.000	1,85 %
oltre	» 3.000.000	1,38 %

TABELLA 6

ONORARI RELATIVI A STIME PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI O DA ALTRE CAUSE

Valore stimato	Importo	Compenso percentuale
Sino a	L. 750.000	a vacazione
oltre le L. 750.000 sino a	» 1.500.000	5,55 %
sul di più sino a	» 3.000.000	3,70 %
sul di più sino a	» 6.000.000	2,77 %
oltre	» 6.000.000	1,85 %

TABELLA 7

ONORARI RELATIVI A CONSULENZE TECNICHE E CURATELE

Produzione lorda	Importo	Percentuale
Sulla produzione lorda sino a	L. 2.000.000	5,55 %
sul di più sino a	» 4.000.000	4,62 %
sul di più sino a	» 8.000.000	3,70 %
oltre le	» 8.000.000	2,77 %

TABELLA 8

ONORARI RELATIVI ALL'ASSISTENZA NELLA COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI E CONTRATTI DI LOCAZIONE

Valore		Compravendita fondi rustici	Locazione fondi rustici
Sino a	L. 100.000	3,52 %	2,40 %
sul di più sino a	» 300.000	2,97 %	2,04 %
sul di più sino a	» 500.000	2,40 %	1,67 %
sul di più sino a	» 1.000.000	1,85 %	1,30 %
sul di più sino a	» 5.000.000 ed oltre	1,29 %	0,92 %

TABELLA 9

ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA DI BENI RUSTICI, BILANCI E LIQUIDAZIONI

Superficie	Compenso
Da ettari 20 a 50	L. 1.020 per ettaro
sul di più fino ad ettari 150	» 740 per ettaro
sul di più fino ad ettari 500	» 555 per ettaro
oltre gli ettari 500	» 370 per ettaro

TABELLA 10

ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI STIMA DI SCORTE E FRUTTI PENDENTI

Valore stimato	Importo	SCORTE Vive	Morte	Frutti pendenti
—	—	—	—	—
Sino a	L. 300.000			
da L. 300.000 a	» 750.000	0,74 %	1,10 %	2,68 %
sul di più sino a	» 1.500.000	0,64 %	1,01 %	1,85 %
sul di più sino a	» 3.000.000	0,55 %	0,92 %	1,38 %
oltre	» 3.000.000	0,46 %	0,82 %	1,01 %

TABELLA 11

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 49

Importo dell'opera	Costruzioni rurali	Costruzioni idrauliche e stradali	Bonifiche in generale
—	—	—	—
Sino a L. 500.000	8,60 %	10,25 %	9,25 %
Sino a L. 1.000.000	7,61 %	9,18 %	8,30 %
Sino a L. 2.000.000	6,57 %	8,08 %	7,30 %
Sino a L. 5.000.000	5,36 %	6,92 %	6,30 %
Sino a L. 10.000.000 ed oltre	4,26 %	5,75 %	5,27 %

I compensi di cui alla tabella n. 11 s'intendono comprensivi di progetto esecutivo, preventivo di spesa, capitolato e contratto d'appalto, direzione lavori e liquidazione lavori.

TABELLA 12

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PARZIALI DI CUI ALL'ART. 49 E TABELLA N. 11

Prestazioni	Costruzioni rurali	Costruzioni idrauliche e stradali	Bonifiche in generale
—	—	—	—
Progetto di massima dell'opera o piano organico di trasformazione	0,10 %	0,09 %	0,08 %
Preventivo sommario dell'opera	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Progetto esecutivo dell'opera	0,25 %	0,23 %	0,19 %
Preventivo di spesa ed analisi dei prezzi dell'opera	0,12 %	0,08 %	0,06 %
Capitolato contratto d'appalto dell'opera	0,08 %	0,08 %	0,09 %
Direzione dei lavori dell'opera	0,25 %	0,22 %	0,28 %
Assistenza al collaudo dell'opera	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Misure, contabilità e liquidazione dei lavori dell'opera	0,18 %	0,20 %	0,21 %
	1,00	1,00	1,00

TABELLA 13

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 55 (ZOOTECNIA - CASEIFICIO)

Valore del latte trasformato		Quota percentuale
—		—
Sino a	L. 3.000.000	a vacazione
sul di più sino a	» 10.000.000	3,50 %
sul di più sino a	» 25.000.000	2,50 %
sul di più sino a	» 50.000.000	1,70 %
sul di più sino a	» 100.000.000	1,20 %
oltre	» 100.000.000	0,7 %

TABELLA 14

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Grasso sul latte con metodo Gerber	cadauno	L.	600
Proteine sul latte	»	»	600
Densità latte o siero di latte	»	»	600
Punto crioscopico	»	»	1.000
Zimoscopica di Weinzirl	»	»	600
Esame microscopico del latte e del siero	»	»	1.800
Saggio alizarol	»	»	200
Acidità con metodo Soxhlet o Dornic	»	»	400
Prova di coagulazione con il metodo « Le Dorner »	»	»	800
Ricerca mastite con il metodo « California Mastitis Test »	»	»	500
Ricerca della sostanza secca e del residuo magro	cadauno	L.	600
Ricerca del PH sul latte	»	»	600
Ricerca del grasso sul formaggio (metodo Gerber)	»	»	1.500
Ricerca delle ceneri su formaggio	»	»	2.000
Ricerca del cloruro di sodio su formaggio	»	»	2.500
Ricerca del PH su formaggio	»	»	1.200
Ricerca del grasso nella crema di latte	»	»	1.500
Ricerca dell'umidità sul formaggio	»	»	2.000
Ricerca del grasso nella crema (metodo Soxhlet)	»	»	500
Ricerca dell'umidità del burro per pesata	»	»	800
Ricerca del grasso del burro	»	»	1.200
Ricerca del grasso sul siero intero e sul latticello	»	»	600
Ricerca del grasso sul siero scremato	»	»	800
Ricerca dell'indice di Wollny	»	»	2.000
Ricerca dell'indice di Polenske	»	»	2.000

TABELLA 15

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 56 (VITIVINICOLTURA-ENOLOGIA)

Prestazione professionale	fino a lire 3.000.000	Sul più fino a lire 10.000.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000	oltre lire 100.000.000
1°: vinificazione delle uve	a vacazione	3,50 %	2,50 %	1,70 %	1,20 %	0,70 %
2°: conservazione dei vini durante l'annata vinicola	»	1,50 %	1,25 %	0,85 %	0,60 %	0,35 %
3°: approntamento del prodotto pronto per il consumo (*)	»	3,50 %	3,00 %	2,50 %	1,70 %	1,20 %
4°: interventi per singoli trattamenti di demetallizzazione con impiego di ferrocianuro di potassio (decreto ministeriale 5 settembre 1967)	»	1,25 %	1,00 %	0,85 %	0,60 %	0,35 %

(*) Qualora si rendesse necessario la demetallizzazione a norma del decreto ministeriale 5 settembre 1967 le percentuali di cui al comma terzo verranno ridotte del 0,50 %.

TABELLA 16

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE ENOLOGICO

1) grado aerometrico (Baumè, Babo ecc.)	L.	600
2) peso specifico secondo i metodi ufficiali	»	1.200
3) alcool in volume all'ebuliometro	»	900
4) alcool in volume per distillazione	»	1.400
5) alcool in peso per distillazione	»	1.800
6) alcool per via chimica	»	4.000
7) acidità totale sui vini	»	800
8) acidità totale sugli aceti	»	1.000
9) acidità volatile corretta della anidr. solf. (secondo i metodi ufficiali)	»	1.300
10) zuccheri riduttori in volumi	»	1.300
11) zuccheri riduttori in peso	»	1.600
12) zuccheri dopo inversione in peso	»	2.500
13) zuccheri prima e dopo inversione in volume	»	2.400
14) zuccheri prima e dopo inversione in peso	»	4.000
15) anidride solforosa totale (Ripper)	»	1.200
16) anidride solforosa libera	»	800
17) anidride solforosa totale (Haas)	»	3.000
18) anidride solforosa libera (Benvegnin)	»	1.400
19) estratto secco (metodo diretto)	»	2.200
20) estratto secco (metodo indiretto)	»	2.600
21) ceneri	»	1.500
22) ceneri e alcalinità delle ceneri	»	2.500
23) alcool metilitico determinazione sui vini	»	3.000
24) alcool metilitico determinazione sui distillati	»	2.500
25) verifica del limite di salatura	»	2.000
26) verifica del limite di gessatura	»	2.000
27) ricerca dei Fluoruri, o Fosfati, o Nitrati	»	3.000
28) ricerca del Tannino, o Glicerina, o Rame	»	3.000
29) ricerca del Calcio o Zinco	»	3.000
30) ricerca del Bromo o Bromoacetati	»	3.000
31) ricerca di Saccarina, o Piridina, o Caramello	»	3.000
32) ricerca dell'acido ascorbico, o citrico, o tartarico	»	3.000
33) ricerca dei coloranti estranei (Arata)	»	2.500
34) ricerca degli ibridi	»	4.000
35) ricerca dell'Azoto totale	»	3.000
36) ricerca del Ferro totale	»	3.000
37) ricerca del Sodio e del Potassio	»	4.000
38) ricerca del P.H.	»	1.200
39) esame organoelettrico	»	2.500
40) esame delle casse	»	1.800
41) esame microscopico	»	1.800
42) esame del numero di Jodio	»	3.000

TABELLA 17

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 57 OLIVICOLTURA-ELAIOTECNIA)

A) *Saggi tecnici:*		Per ogni campione
1) determinazione della resa delle olive in olio	L.	3.000
2) determinazione qualità olive da olio al naturale	»	3.500
3) determinazione qualità di olive da tavola confez.	»	4.000
4) determinazione qualità di olive da tavola al nat.	»	4.000

B) *Valutazioni di partite di olio e sanse:*

				Olio	Sanse
sino a	L.	500.000	per partita	a vacazione	a vacazione
sul di più sino a	»	1.000.000	per partita	4,00 %	3,00 %
sul di più sino a	»	5.000.000	per partita	3,50 %	2,75 %
sul di più sino a	»	10.000.000	per partita	3,00 %	2,50 %
oltre	»	10.000.000	per partita	2,00 %	2,25 %

TABELLA 18

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO

A) *Controlli organolettici:*		Per ogni campione
1) assaggio per determinare i pregi e difetti dell'olio	L.	1.000
B) *Controlli analitici:*		
1) acidità	»	2.000
2) saggi colorimetrici per rilevare adulterazioni	»	2.500
3) saggi spettrofotometrici eseguiti con spettroretrattometri o simili per rilevare adulterazioni	»	3.500
4) determinazione del grasso totale nelle olive	»	3.000

TABELLA 19

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 59 (ORTOFLOROFRUTTICOLTURA, GIARDINAGGIO E VIVAISTICA)

Valore di stima			Quota percentuale
Sino a	L.	500.000	a vacazione
Sul di più sino a	»	1.000.000	4,00 %
Sul di più sino a	»	5.000.000	3,50 %
Sul di più sino a	»	10.000.000	3,00 %
Oltre	»	10.000.000	2,00 %

(8577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Onorificenza al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti ed in particolare dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Soldano dott. Luigi, ispettore generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: GONELLA

(8749)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1912 in data 21 giugno 1972, il dott. Rosario Lombardo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

(8751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1972, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.036.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8619)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.958.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8820)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.436.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8821)

Autorizzazione al comune di Gallese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Gallese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.774.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8822)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Lari (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.359.057, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8823)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8824)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.983.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8825)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 963.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8826)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.870.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8827)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 779.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8828)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.863.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8829)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8830)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti in data 9 giugno 1972, registro n. 9, foglio n. 151, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 29 luglio 1971, prodotto dalla ditta Bernacchi Guido avverso il decreto n. 11277 in data 29 gennaio 1971 del prefetto di Padova con il quale è stata disposta la revoca della autorizzazione a suo tempo rilasciata alla ditta in parola per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distributori automatici di carburanti in Monselice, località Cantarella.

(8750)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario in provincia di Cagliari e Nuoro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Ottavio Melis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

2) il sig. Giuseppe Enna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riolasardo (Cagliari);

3) il sig. Francesco Pira è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gavoi (Nuoro);

4) il sig. Pietrino Noli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ovodda (Nuoro);

5) il sig. Felice Curreli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(8746)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Norma, Assisi e S. Oreste

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Pasquale Jacomini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina);

2) il sig. Alessandro Fiumi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia);

3) il sig. Maggiorino Zozi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Oreste (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(8747)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montepulciano, in amministrazione straordinaria, da parte della Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni perfezionate nei modi di legge, adottate in data 11 marzo e 8 aprile 1972, rispettivamente, dalla assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Montepulciano (Siena), in amministrazione straordinaria, e dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Arezzo, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Montepulciano, in amministrazione straordinaria, da parte della Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Arezzo.

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(8738)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 26 maggio 1972 concernente la fusione di alcune casse rurali in un'unica azienda di credito denominata «Cassa rurale della Val Badia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 17 giugno 1972 le parole «frazione di San Martino in Badia», che seguono la denominazione «La Valle» debbono intendersi soppresse sia nel titolo che nelle premesse e nel dispositivo del provvedimento stesso.

(8681)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte nel nuovo fabbricato alloggio studenti della scuola normale superiore di Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641 nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento del nuovo fabbricato alloggio studenti, approvato dal consiglio direttivo della scuola normale superiore nell'adunanza del 14 maggio 1970;

Decreta:

Art. 1.

La scuola normale superiore di Pisa ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere destinate alla decorazione del nuovo fabbricato alloggio studenti della scuola di via Consoli del Mare, in Pisa.

Descrizione delle opere d'arte

Le opere d'arte consistono nella esecuzione di pannelli a pittura o in cotto non colorato o in legno o stucco lucido o in metallo o in altro materiale, da applicare alle pareti delle sale di soggiorno e della sala da pranzo.

Il ciclo delle opere sarà assegnato ad un unico artista.

La tematica delle singole opere è lasciata alla piena libertà dell'artista che dovrà tenere presente la destinazione dell'edificio sopra indicata.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere facendo pervenire, a propria cura e spese, alla Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri n. 7, 56100 Pisa, entro le ore dodici del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, i bozzetti in scala 1 : 5 e due particolari in scala 1 : 2.

I bozzetti devono essere accompagnati da una relazione illustrante l'opera da eseguire con le modalità di esecuzione, i materiali e gli eventuali accorgimenti per l'installazione della opera artistica.

Gli elaborati non dovranno essere firmati ma esclusivamente contraddistinti da un motto; tale motto dovrà essere indicato sia sull'involucro del plico sigillato contenente il bozzetto sia su una etichetta applicata sul retro dell'opera stessa.

Sull'involucro dei plichi dovrà essere inoltre dattiloscritta la seguente dicitura:

Concorso opere artistiche nuovo fabbricato alloggio studenti della scuola normale superiore di Pisa

Entro il termine sopra indicato, i concorrenti dovranno inoltre far pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una busta opaca sigillata con dattiloscritto sul frontespizio l'indirizzo predetto ed il motto d'identificazione degli elaborati.

Detta busta dovrà contenere una dichiarazione in carta legale debitamente sottoscritta dall'artista in cui sia specificato:

1) il motto d'identificazione degli elaborati;

2) le generalità ed il domicilio del concorrente;

3) di aver preso cognizione degli ambienti in cui dovranno essere inserite le opere d'arte;

4) di ritenere il compenso stabilito all'art. 6 del bando pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nel bando stesso.

Art. 4.

Il termine per la presentazione degli elaborati non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, la scuola normale superiore non risponderà degli elaborati non ritirati

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Della commissione farà parte anche un funzionario della scuola con mansioni di segretario, senza diritto di voto.

Art. 6.

La commissione giudicherà inappellabilmente a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le buste contenenti i documenti per l'identificazione dei concorrenti saranno aperte dopo che la commissione giudicatrice avrà redatto la graduatoria di merito.

Gli artisti-pittori membri della commissione non possono né direttamente né indirettamente partecipare al concorso.

In mancanza di vincitore la commissione potrà segnalare non più di tre concorrenti come meritevoli di essere presi in considerazione e ad essi l'amministrazione richiederà gli elementi integrativi che saranno suggeriti dalla commissione stessa, la quale successivamente si pronuncerà in via definitiva per la scelta dell'artista. Agli ammessi a questo giudizio non vincitori l'Amministrazione potrà concedere un contributo per rimborso spese.

Il compenso al vincitore per l'esecuzione dell'opera è stabilito in L. 7.000.000 (lire settemilioni).

Nel suddetto compenso sono compresi tutti gli oneri anche fiscali ed in particolare l'I.G.E. senza diritto di rivalsa.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa.

Sul pagamento sarà trattenuta una aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717 dall'amministrazione stessa alla Cassa nazionale di assistenza alle belle arti.

Art. 7.

I lavori dovranno essere eseguiti unicamente dall'artista affidatario di essi.

Per l'esecuzione dell'opera sarà concesso un periodo di tempo massimo di quattro mesi dalla lettera di comunicazione della vincita del concorso, trascorso il quale sarà applicata una penalità di L. 20.000 (lire ventimila) al giorno.

Art. 8.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato direttamente al vincitore il quale sarà tenuto a presentare entro trenta giorni dalla data di comunicazione il certificato di cittadinanza italiana, pena la decadenza dal concorso.

I bozzetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Il bozzetto prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione della scuola.

Sarà facoltà della scuola normale superiore di esporre al pubblico i bozzetti presentati.

Art. 9.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 10 giugno 1972

Il direttore: BERNARDINI

(8772)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quindici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « montatore di automotocicli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 26 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 18 Difesa pers. civ., foglio n. 396, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quindici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « montatore di automotocicli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

(8715)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso ad otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. dispensa 17ª del 26 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1972, registro n. 17 Difesa pers. civ., foglio n. 397 con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a otto posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

(8716)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo veritipista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 19 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa pers. civ., foglio n. 115, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « litografo veritipista » specializzato.

(8717)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo macchinista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 18 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972. registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 7 Difesa pers. civ., foglio n. 327, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo macchinista » specializzato.

(8718)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe

Nel supplemento interno del Bollettino ANCC Notizie n. 10 del mese di maggio 1972 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva indetto il 7 maggio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 12 novembre 1971.

(8832)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, dott.ssa Fernanda Pedemonte;

Visti i decreti n. 6112 e n. 6113 del 19 novembre 1971, del medico provinciale di Genova, con i quali fu approvata la graduatoria e nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1969;

Viste le rinunce dei dottori: Rolandelli Pier Luigi, Sacchi Giovanni, Borlasca Vincenzo e Massaro Alberto, vincitori rispettivamente delle condotte di S. Magherita Ligure, Arenzano, Genova zona 43, Sestri Levante 1ª condotta;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso espresse in ordine di preferenza dai concorrenti dichiarati idonei;

Viste le rinunce alle condotte predette espresse da altri sanitari utilmente collocati in graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1;

Delibera:

I sanitari sottoelencati sono nominati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Peci Carmelo: Genova zona 43 Sestri occidentale;
Cuneo Francesco: Sestri Levante 1ª condotta.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stante la necessità di assicurare l'assistenza medico-chirurgica alla popolazione dei comuni interessati.

Genova, addì 30 maggio 1972

Il Presidente: DAGNINO

(8834)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.